

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 05/24/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con avviso di accertamento N. RIU010202109/2008, relativo all'anno 2004, l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 6 -, a norma dell'art. 38 commi 4 e 5 DPR 600/73, accertava nei confronti del sig. Za. Al. Gi., un reddito complessivo imponibile ai fini Irpef di euro 391.737,00 a fronte di euro 3.708,00 dichiarati, con conseguente recupero della maggiore imposta dovuta e della relativa addizionale regionale per complessivi euro 172.676,00, oltre, sanzioni ed interessi di legge. Tale importo era stato calcolato prendendo come riferimento il valore dei beni e degli incrementi patrimoniali (redditometro) di euro 1.230.000,00, conseguente all'acquisto di 2 imbarcazioni da diporto di mtl. 12,99 e 16,70 e la disponibilità di una autovettura a benzina di 20 HP e di una a gasolio di 56 UP e di un'altra imbarcazione a motore di mtl. 12,99.

Inoltre, il contribuente ha disponibilità di una residenza principale di mq. 273 e di quattro residenze secondarie di mq. 162, 60,39,23. Avverso tale accertamento il sig. Za. proponeva tempestivo ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sostenendo preliminarmente la illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e perché basato soltanto su coefficienti applicati al semplice possesso di determinati beni, con erronea applicazione dei decreti Ministeriali 10 settembre e 17 Novembre 1992.

Nel merito il ricorrente precisava:

- L'autovettura a gasolio JAGUAR XJ 12 non era nella sua disponibilità nel 2004 perché venduta nel 1981;

- Gli incrementi patrimoniali anni 2003-2004-2005 vanno modificati perché la spesa sostenuta nel 2005 per l'acquisto del natante AZIMUT 55 E non ammonta ad euro 960.000,00 (importo totale del leasing) bensì a n. 7 rate di complessivi euro 75.996,40.11. Il ricorrente precisava che il Maxi Canone iniziale era stato compensato con il credito vantato per la vendita della vecchia imbarcazione. Per cui le spese sostenute nel 2003/2005 da valere ai fini della determinazione dell'incremento patrimoniale vanno così rettifiche Anno 2003 euro 10.000,00 + anno 2004 euro 280.000,00 + anno 2005 euro 75.986 (anziché euro 960.000,00) = euro 345.986,40: 5 = euro 69.197,28.

Nel 2004 aveva incassato la somma di euro 700.000,00 a titolo di liberalità esente da imposta per una donazione della madre.

La Commissione adita, con sentenza 113/21/10 pronunciata il 26.02.2010, in parziale accoglimento del ricorso rideterminava in euro 174.924,92 il reddito 2004.

Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello principale il contribuente, mentre l'Ufficio proponeva appello incidentale. La Commissione si riserva..

In merito alla eccezione di nullità dell'accertamento in quanto fondato esclusivamente sull'automatica applicazione dei parametri elaborati dai decreti ministeriali 10.09.1992 e 19.11.1992, il Collegio osserva che il ricorso ai parametri serve all'Ufficio per assolvere l'onere della prova ed ha una portata diversa a seconda del regime contabile in cui si trova il contribuente: per i contribuenti in contabilità semplificata l'applicazione dei parametri è generale;

- per i contribuenti in contabilità ordinaria l'applicazione dei parametri è subordinata a gravi violazioni contabili, per cui la contabilità è considerata inattendibile. Le irregolarità sono state fissate con DPR 16.9.1996 n. 570 (cfr. art. 3 co. 181 lett. A - B). I parametri non si applicano ai contribuenti con ricavi superiori a 10 miliardi (cfr. co. 182).

Il valore della presunzione legale può essere messo a base dell'accertamento senza che gli Uffici debbano fornire altra dimostrazione. L'uso dei parametri è sufficiente - ope legis - ad assolvere l'onere della prova gravante sull'Ufficio. Una volta assolto, in tal modo, l'onere della prova, la necessità di dare una prova contraria si sposta sul contribuente; per questo si afferma che gli strumenti in esame "invertono l'onere della prova". La prova contraria da parte del contribuente può essere data con qualsiasi argomentazione che il giudice riterrà, nella fattispecie, più convincente o meno. La Corte Costituzionale (sent. N. 83 del 23.7.1987) ha dichiarato infondati i dubbi sulla legittimità del cosiddetto "redditometro", basato su indici e coefficienti presuntivi di reddito, specificando che nessun limite è posto alla prova della insussistenza degli elementi e delle circostanze di fatto su cui si basa l'accertamento. (cfr anche Cass. 20.06.2001 n. 8372; 05.01.96 n. 33. Il contribuente può, quindi, addurre qualsiasi elemento e tutte le caratteristiche della propria specialità per confermare la congruità dei dati dichiarati.

Si osserva, inoltre, che le cifre derivanti dall'applicazione degli studi operano sul piano della prova e non della determinazione sostanziale del reddito, come invece fanno, ad esempio, le determinazioni catastali. L'ammontare del reddito determinato in applicazione del redditometro ha, quindi, carattere orientativo e, sul piano giuridico, ha valore di presunzione legale relativa. I contribuenti, tuttavia, potranno contrastare con qualsiasi mezzo, come si è detto, il risultato dell'accertamento. Sulla base di queste considerazioni si possono assumere le seguenti conclusioni:

l'accertamento induttivo presuntivo, fondato sui parametri costituisce una presunzione legale relativa e il maggiore ricavo risultante dalla sua applicazione costituisce una presunzione grave precisa e concordante, a favore dell'Amministrazione. Di conseguenza, l'accertamento contiene in sé, ex lege, la motivazione. Il che comporta, allo stesso tempo, l'inversione dell'onere della prova. Il contribuente può dimostrare all'Ufficio (in sede di definizione per adesione) e al Giudice (in sede contenziosa), con qualsiasi documento o argomentazione, l'infondatezza del reddito accertato. Nel caso in esame, come correttamente dimostrato dal contribuente, l'autovettura Jaguar a gasolio, dal 21.8.1981 non risulta più essere intestata al contribuente ed, inoltre, l'acquisto dell'imbarcazione AZIMUT 55 E non è avvenuto in contanti, come erroneamente ritenuto dall'Ufficio, bensì, sulla base del contratto di leasing. Alla luce di dette circostanze deve ritenersi corretto il reddito rideterminato dai primi giudici, così eseguito: possesso auto a benzina euro 5.491,05; possesso imbarcazione a motore euro 81.056,59; possesso residenza principale euro 17.062,50; possesso quattro residenze secondarie euro 937,50; euro 487,50, euro 405,00, euro 287,50. Spese sostenute, nel periodo 2003/2005: anno 2003 euro 10.000,00+anno 2004 euro 280.000,00+ anno 2005 euro 75.986,40 = euro 345.986,40: 5 = euro 69.197,28 e così complessivamente euro. 174.924,92

Il Collegio non ritiene condivisibile la tesi difensiva del contribuente secondo cui le spese in esame sarebbero state sostenute con la donazione di euro 700.000,00, ricevuta dalla madre nel 2004, trattandosi di donazione risultante da scrittura privata non autenticata e, perciò, non suffragata da data certa, mentre l'inserimento della donazione nella denuncia di successione della madre, deceduta nel 2008, sembra rivestire solo i crismi di una strategia difensiva per contrastare l'accertamento in esame.

Per quanto riguarda il rendiconto capitalgain non appare sufficientemente dimostrata la provenienza ed effettiva disponibilità finanziaria per l'effettuazione delle acquisizioni di cui trattasi.

Infine, non può accogliersi l'appello incidentale dell'Ufficio considerato che le spese sostenute negli anni 2006 e 2007 cui si fa riferimento, non risultano sufficientemente esplicitate nell'avviso di accertamento in esame.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione respinge gli appelli delle parti e conferma la sentenza di primo grado.  
Spese compensate.